

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## **OGGETTO: Novità della Legge di Stabilità 2015**

Gentile Cliente,  
con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza delle novità apportate dalla Legge di Stabilità 2015. Si passano in carrellata le novità più interessanti. Si invita, quindi, la S.V. a prendere contatto con lo Studio, nel caso fosse interessato ad approfondire una questione in particolare.

### **Premessa**

**La Legge di Stabilità 2015 è legge, L. 23 dicembre 2014, n. 190**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 della G.U. n.300 del 29.12.2014.

Il testo prevede 735 commi, di cui i punti salienti riguardano:

- **Conferma e stabilizzazione del bonus irpef di 80 euro**, vedi commi 12-15;
- **Possibilità di anticipo del TFR in busta paga**, vedi commi 26-34;
- **Proroga a tutto il 2015 delle detrazioni del 65% (riqualificazione energetica) e del 50% (ristrutturazioni edilizie) e e sull'acquisto di immobili interamente ristrutturati**, vedi commi 47-48;
- **Nuovo regime fiscale forfettario per gli autonomi e le imprese**, vedi commi 54-89;
- **Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato**, vedi commi 118-124;
- **Nuova moratoria per i mutui e finanziamenti**, vedi comma 246;
- **Riapertura della finestra (con nuove aliquote) per la rivalutazione delle quote societarie e dei terreni edificabili**, vedi commi 626-627;
- **Nuovo sistema di pagamento per i fornitori della Pubblica Amministrazione, c.d. Spit Payment** (vedi nostra circolare n.1\_2015), vedi commi 629-633;
- **Estensione del meccanismo del reverse charge ai servizi di pulizie**, vedi commi 629-633.

### **Le novità in sintesi**

Si riporta nella seguente tabella, una sintesi delle norme fiscali più rilevanti, contenute nella Legge di Stabilità 2015:

TEMA	NORMA	NOVITÀ
<b>STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO</b>	co.da 12 a 15	<p>Il comma 12 sostituisce il comma 1-bis nell'ambito dell'articolo 13 del TUIR al fine di <b>prevedere "a regime" dal periodo d'imposta 2015 l'attribuzione di un credito (bonus)</b>, che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.</p> <p>Con il nuovo comma 1-bis è previsto, in particolare, che il credito compete in misura pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'importo fisso di <b>960 euro</b>, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;</li> <li>- all'importo di <b>960 euro</b> che <b>decrece linearmente</b> in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.</li> </ul>
<b>DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP</b>	Co.20	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (<b>dal 2015</b>), in particolare, la norma consente la <b>deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente</b>, a tempo indeterminato, <b>eccedente l'ammontare delle deduzioni</b> – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo articolo 11.</p> <p>È, dunque, deducibile <b>la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti</b> ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11.</p>
<b>CREDITO D'IMPOSTA 10% DELL'IRAP LORDA PER CONTRIBUENTI SENZA DIPENDENTI</b>	Co.21	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, (<b>dal 2015</b>) ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del Decreto IRAP, e che <b>non si avvalgono di lavoratori dipendenti</b>, spetta un <b>credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione</b> ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, <u>a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione</u>, pari <b>al 10% dell'imposta lorda</b> determinata secondo le disposizioni del Decreto IRAP.</p>
<b>VECCHIA ALIQUOTA IRAP AL 3,9%, NON AL 3,5%</b>	Co.22	<p>La disposizione inserita al comma 22 ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, (<b>dal 2014</b>) le <b>misure delle aliquote IRAP</b>, di cui agli articoli 16 e 45 del Decreto IRAP, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (<b>3,9%</b>). In sostanza, <b>non trovano applicazione le aliquote previste</b> dall'articolo 2, co. 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 (<b>aliquota 3,5%</b>).</p>
<b>DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO</b>	Co.24 e 25	<p>All'articolo 2, comma 1, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la parola: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».</p> <p>Per effetto della suddetta novità, è disposto che <b>l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente</b> ed assimilato deducibile dal reddito d'impresa, va considerata <b>al netto</b>, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97, <b>anche della nuova deduzione di cui al comma 4-octies</b>.</p> <p>La disposizione si applica <b>previa autorizzazione della Commissione europea</b> richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>
<b>TFR IN BUSTA PAGA</b>	Commi da 26 a 34	<p>Viene previsto che <b>tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018</b>, che i <b>lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo</b>, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da <b>almeno sei mesi</b> presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la <b>quota maturanda</b> di cui all'art. 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, <b>tramite liquidazione diretta mensile</b> della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.</p> <p>La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare.</p> <p>La predetta parte integrativa della retribuzione è <b>assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali</b>.</p> <p><b><u>La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.</u></b></p> <p>Per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, c'è la possibilità di <b>accedere ad un finanziamento</b>, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e da garanzia dello Stato di ultima istanza.</p> <p><b>DECORRENZA:</b> per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018.</p>

<b>ECO- BONUS E RISTRUTTURAZ.</b>	Co.47 e 48	<b>Le percentuali delle detrazioni per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (65%) e per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%) sono state prorogate fino al 31.12.2015. E' stato prolungato, da 6 a 18 mesi, il periodo dopo la fine dei lavori entro il quale è possibile acquistare un'abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato, per ottenere la detrazione Irpef del 50 per cento su ¼ del valore di acquisto</b> ed entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.
<b>REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI<sup>1</sup></b>	Co.54 a 89	La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, un <b>regime forfetario di determinazione del reddito</b> da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un <b>regime contributivo opzionale</b> per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito. Il nuovo assetto determina anche la <b>soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato)</b> caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative. <b>DECORRENZA:</b> dal periodo d'imposta 2015
<b>SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO<sup>1</sup></b>	co.da 118 a 124	Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone <b>l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro</b> , con esclusione del settore agricolo, <b>per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato</b> , con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.
<b>MISURE PER LA FAMIGLIA – BONUS BEBE'</b>	Co. Da 125 a 129	La disposizione è diretta a prevedere, per ogni figlio nato o adottato <u>dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017</u> , un assegno di importo annuo di <b>960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione</b> . Tale assegno è corrisposto <b>fino al compimento del terzo anno d'età</b> ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito <b>complessivamente non superiore a 25.000 euro annui</b> . L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore <b>dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato</b> . Si attende decreto attuativo entro il 30.01.2015.
<b>BONUS MANTENIMENTI FIGLI PER FAMIGLIE CON ISEE &lt; EURO 8.500 CON FIGLI MINORI = 0 &gt; 4</b>	Co.130	Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, <b>buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro</b> , in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore <b>dell'ISEE non superiore a 8.500 euro annui</b> .
<b>EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS</b>	Co. 137,138	La disposizione è finalizzata ad incrementare, portandolo a <b>30.000 euro annui, il limite massimo delle erogazioni liberali</b> a favore delle <b>ONLUS</b> , delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2% del reddito d'impresa. L'aumento a 30.000,00 euro del tetto della detraibilità delle <b>erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle aziende nei confronti delle ONLUS al 26%</b> , avverrà a partire dal 2015. Con tale intervento, il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le <b>erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici</b> iscritti nella prima sezione del registro previsto dal DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
<b>DONAZIONI AI PARTITI</b>	Co.141	I versamenti effettuati in forma di donazione dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici, beneficiari delle erogazioni medesime, sono da considerarsi erogazioni detraibili ex articolo 15, comma 1-bis del Tuir.

<sup>1</sup> Queste disposizioni saranno oggetto di apposite circolari.

<b>DETRAIBILI COME EROGAZIONI</b>		In sostanza, il comma 141 considera al pari di un'erogazione liberale (= detraibile) i versamenti effettuati da candidati/eletti alle cariche pubbliche.
<b>MORATORIA PER MUTUI FAMIGLIE E MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	Co.246	Al fine di consentire di allungare il piano di <b>ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese</b> individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di <b>sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.</b>
<b>ISEE- INFORMAZIONI ALL'AGENZIA ENTRATE PER LA PROFILAZIONE DEL RISCHIO EVASIONE</b>	Co. 314	<b>Le informazioni comunicate da banche, assicurazioni ecc. saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione.</b> Comunichiamo che le medesime informazioni, <b>tra cui il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali</b> , saranno quindi utilizzate sia ai fini della <b>semplificazione degli adempimenti dei cittadini</b> in merito alla compilazione della <b>dichiarazione sostitutiva unica (ISEE)</b> sia in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
<b>RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI EDIFICABILI</b>	Co.626-627	E' stata riaperta la finestra temporale per la <b>rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili</b> da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali <b>posseduti alla data del 1 gennaio 2015</b> , a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva (doppia rispetto all'anno precedente) del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4% per le partecipazioni non qualificate;</li> <li>• 8% per i terreni edificabili e partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<b>NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE</b>	Co.629-633	Sono state introdotte nell'ordinamento nazionale <b>ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico e nel settore dei servizi di pulizia.</b> Inversione contabile estesa anche alla GDO.
<b>IVA SUI PELLETT DAL 10% AL 22%</b>	Co.629 lett.d)	Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet». <b>Aumenta l'aliquota iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet.</b>
<b>AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI</b>	Co. 657	Il <b>comma 657</b> incrementa all'8 % (prima era il 4%) la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto <b>dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.</b> Si tratta dei <b>bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.</b> <b>Nulla cambia per il contribuente che usufruisce delle detrazioni.</b>
<b>BOLLO AUTO D'EPOCA</b>	Co.666	La norma di cui al <b>comma 666</b> prevede la <b>soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche</b> previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il <b>ventesimo anno</b> di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.
<b>IVA E-BOOK</b>	Co.667	Aliquota iva al 4%
<b>TASI</b>	Co.679	Confermato anche per il 2015 il livello massimo della TASI al 2,5 per mille.
<b>PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI</b>	CO.692, 693	Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, sui terreni non più considerati come montani, <b>è prorogato al 26 gennaio 2015.</b> Nei comuni interessati, <b>l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base</b> dello 0,76 % a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
<b>ASD E SSD - NUOVO LIMITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ</b>	Co.713	Il comma 713 modifica l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, portando a <b>1.000,00 euro la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche</b> (non più i 516,46 euro).
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	Co.701 e 735	Si precisa, infine, che l'entrata in vigore della legge è <u>fissata per il 1° gennaio 2015.</u>

**Distinti saluti**

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....